



**Disciplinare per la tenuta dell'albo dei fornitori di beni, prestatori di servizi,
esecutori di lavori per il Consiglio regionale della Calabria**

Sommario

1. Oggetto
2. Principio di rotazione
3. Procedure d'acquisto utilizzabili
4. Istituzione, durata e oggetto dell'Albo fornitori
5. Composizione dell'Albo
6. Selezione degli operatori economici
 - a) per Forniture e Servizi
 - b) per Lavori
7. Requisiti per l'iscrizione
8. Iscrizione e documentazione
9. Modalità di aggiornamento dei requisiti
10. Procedure di cancellazione dall'Albo
11. Attestazione dei requisiti
12. Tracciabilità dei flussi finanziari
13. Trattamento dei dati personali
14. Trasparenza
15. Norma finale

1. Oggetto

- 1.1. Il presente Disciplinare regola le procedure per la costituzione, la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo relativo agli operatori economici, ritenuti dal Consiglio regionale della Calabria come idonei a stipulare contratti per la fornitura di beni, servizi o lavori il cui valore sia inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria previste dall'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023 (di seguito "Codice degli appalti").
- 1.2. Gli affidamenti menzionati nel presente documento devono garantire le aggiudicazioni alle migliori condizioni di mercato e secondo i correnti standard qualitativi, tenuto conto delle fondamentali esigenze del Consiglio regionale della Calabria.
- 1.3. L'ente (di seguito denominato "Stazione Appaltante") si riserva di utilizzare il detto albo dei fornitori di beni, prestatori di servizi ed esecutori di lavori (di seguito "Albo"), allo scopo di attingere in maniera veloce ed efficiente ai soggetti maggiormente accreditati per la stipula dei contratti con l'ente.

2. Principio di rotazione

- 2.1. Gli affidamenti avvengono nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e rotazione.
- 2.2. La Stazione Appaltante, in applicazione di tale ultimo principio, non affiderà appalti o non inviterà a partecipare alle procedure previste dal Disciplinare coloro che siano "contraenti uscenti", secondo la definizione e le prescrizioni del Codice degli appalti.
- 2.2. Si potrà derogare a tale norma solo nel caso di affidamenti diretti di importo inferiore ad € 5.000.

3. Procedure d'acquisto utilizzabili

- 3.1. Ai fini dell'acquisto di forniture, servizi o lavori di valore inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del Codice e in base a quanto previsto dall'art. 50 del Codice degli appalti, la Stazione Appaltante ricorre alle seguenti procedure:
 - affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro*, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
 - affidamento diretto dei servizi e forniture*, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

-procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;

-procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14 del Codice degli appalti, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del medesimo Codice;

-procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14 del Codice degli appalti.

4. Istituzione, durata e oggetto dell'Albo fornitori

4.1. I soggetti interessati possono presentare in qualsiasi momento domanda d'iscrizione, configurandosi l'albo come un elenco aperto, non soggetto a decadenza temporale.

4.2. L'iscrizione ad esso non costituisce avvio di una procedura concorsuale.

4.3 Con la sua costituzione non vengono realizzate graduatorie e gli operatori economici iscritti non potranno vantare alcuna pretesa in merito alle successive procedure da espletare.

5. Composizione dell'Albo

5.1. L'Albo è tenuto dal Settore Provveditorato, Economato e Contratti del Consiglio regionale ed è strutturato in Sezioni, riguardanti rispettivamente:

Sezione I): fornitori di beni;

Sezione II): prestatori di servizi;

Sezione III): esecutori di lavori.

5.2. Ciascuna Sezione è così articolata in categorie e sub-categorie di specializzazione.

6. Selezione degli operatori economici

6.1. La scelta degli operatori economici avviene all'interno di apposite Fasce di importo degli appalti, in relazione alle quali vengono posti in essere i procedimenti di scelta del contraente.

6.2. Le Fasce sono così individuate:

I. Fascia A: relativa alle sezioni I, II e III, per appalti di importo inferiore a euro 40.000,00

- II. Fascia B: relativa alle sezioni I e II, per appalti di importo pari o superiore a euro 40.000 e inferiore a 100.000 euro;
- III. Fascia C: relativa alla sezione I e II per appalti di importo pari o superiore a 100.000 euro e fino alle soglie di rilevanza europea
- IV. Fascia D: relativa alla sezione III per appalti di importo pari o superiore a euro 40.000 e fino alla soglia di 150.000,00 euro;
- V. Fascia E: relativa alla sezione III per appalti di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino alla soglia di rilevanza europea.

Gli importi s'intendono al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

6.3 Le categorie merceologiche cui gli operatori dichiarano di volersi iscrivere sono predisposte dall'ente e possono essere integrate o modificate successivamente previo avviso pubblicato sul portale istituzionale.

6.4 L'operatore può richiedere l'iscrizione per una o più categorie di appartenenza e, nell'ambito della stessa categoria, per una o più fasce di importo.

7. Requisiti per l'iscrizione

- 7.1. Gli operatori economici interessati all'iscrizione devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- a. requisiti di carattere generale previsti dal D.Lgs. n. 36/2023, rappresentati dall'assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del medesimo Decreto legislativo;
 - b. assenza di divieti a contrarre ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs n. 165 del 2001;
 - c. iscrizione nel registro delle imprese (o altro registro equivalente) per la relativa categoria merceologica per la quale si chiede l'inserimento nell'albo nonché iscrizione presso i competenti ordini professionali per le attività pertinenti, finalizzate alla realizzazione degli appalti;
 - d. per l'operatore economico di altro stato membro UE, non residente in Italia è richiesta l'iscrizione in uno dei registri commerciali o professionali degli altri stati membri di cui all'allegato II.11 del D.Lgs n. 36 del 2023;
 - e. registrazione al Mercato elettronico degli acquisti della Pubblica Amministrazione;
 - f. regolare adempimento degli obblighi fiscali, previdenziali e di contrattualistica pubblica;
 - g. ottemperanza agli obblighi di cui alla legge n.68/1999 sui soggetti svantaggiati e alla normativa in materia di parità di genere.
- 7.2. Devono essere, inoltre in possesso dei seguenti ulteriori requisiti specifici:

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico – professionale per servizi e forniture

- I. fatturato globale complessivo, nel miglior triennio dell'ultimo quinquennio a partire dal momento di iscrizione, non inferiore al valore minimo della fascia di importo per la quale si chiede l'iscrizione. Qualora l'operatore economico eserciti l'attività da meno di tre anni, occorre dichiarare il fatturato conseguito dall'inizio dell'attività; il requisito, in tal caso sarà oggetto di valutazione discrezionale;

- II. aver realizzato, nell'ultimo triennio antecedente la data di iscrizione, almeno una prestazione (servizio/fornitura) analoga a quella della categoria merceologica per la quale si chiede l'iscrizione.

Requisiti di capacità tecnico-organizzativa per appalti di lavori

Per l'affidamento di appalti di lavori di valore pari o superiore a € 150.000,00: possesso di attestato di qualificazione rilasciato da Società Organismo di Attestazione (SOA) nelle categorie per le quali l'impresa intende iscriversi, come risultanti dal certificato SOA, in corso di validità.

7.3 Gli operatori economici devono, infine dichiarare di possedere adeguata attrezzatura tecnica per l'esecuzione dei contratti per i quali si candidano nonché eventuali ulteriori certificazioni previste dalla legge per la categoria merceologica per la quale chiedono l'iscrizione.

8. Iscrizione e documentazione

8.1. L'iscrizione:

- è riservata a tutti gli operatori economici (individuali e non), legalmente costituiti, tra quelli enunciati dall'art. 65 del D.Lgs. 36/2023 e viene effettuata per categorie di beni e servizi o lavori.

8.2. La domanda di iscrizione, redatta utilizzando l'Allegato B), sottoscritta digitalmente, deve essere inviata, esclusivamente tramite PEC, al Settore Provveditorato, Economato e Contratti, utilizzando il seguente indirizzo: settore.provveditorato@pec.consrc.it. Nell'oggetto della trasmissione telematica dovrà essere indicata la seguente dicitura: "Richiesta iscrizione all'Albo dei fornitori di beni, Prestatori di Servizi ed Esecutori di lavori del Consiglio regionale della Calabria".

8.3. In fase di compilazione dell'istanza di ammissione l'operatore economico può rendere le dichiarazioni sostitutive riguardanti il possesso dei requisiti previsti dalla legge. Qualora nell'istanza le dichiarazioni obbligatorie risultassero omesse, incomplete o elusive della disciplina normativa la richiesta di iscrizione s'intenderà rigettata.

8.4 La domanda di iscrizione deve essere compilata da un soggetto responsabile, il quale dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o di utilizzo di atti falsi.

8.5. L'Ente non assume alcuna responsabilità per il mancato recepimento della documentazione o dovuto a disguidi non imputabili all'ente.

8.6. L'Albo degli operatori economici formato dalla Stazione Appaltante si configura come un elenco aperto; pertanto, i soggetti interessati all'iscrizione possono presentare in qualsiasi momento la domanda d'inserimento.

8.7. L'aggiornamento dell'albo avverrà trimestralmente ad opera del Responsabile del Procedimento, il quale esaminerà le richieste presentate e proporrà al Dirigente del Settore Provveditorato, Economato e Contratti, l'inserimento degli operatori economici, provvisti dei necessari requisiti, nell'elenco dei fornitori di beni, prestatori di servizi ed esecutori di lavori.

9. Modalità di aggiornamento dei requisiti

9.1. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione, ciascun operatore economico, incluso nell'Albo, sarà tenuto a richiedere l'aggiornamento dei requisiti dichiarati all'atto della iscrizione medesima, entro 30 giorni dal momento in cui dovessero intervenire modifiche sostanziali dell'attività esercitata.

10. Procedure di cancellazione dall'Albo

10.1. Gli operatori economici rimangono iscritti all'Albo fino a quando non interviene un apposito provvedimento di cancellazione.

10.2. La cancellazione è disposta d'ufficio nei seguenti casi:

- a. carenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, o false dichiarazioni in merito alla capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa risultante dalle informazioni rese in sede di iscrizione all'Albo, accertate in esito alle verifiche, ovvero risultanti dal casellario informatico dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) o dal casellario giudiziale;
- b. mancato aggiornamento della propria candidatura a fronte di intervenute variazioni sostanziali dell'attività in assenza di opportune giustificazioni;
- c. grave negligenza o malafede nei confronti della Stazione Appaltante, nell'esecuzione del contratto;
- d. assenza di risposta a tre inviti di partecipazione alle procedure concorsuali senza fornire adeguata giustificazione scritta;

10.3. Nei casi previsti nel comma precedente, alla lettera a), l'iscrizione dell'operatore economico resta sospesa finché perdura la causa della cancellazione e, in ogni caso, per un periodo non inferiore a tre anni dall'evento; l'iscrizione sarà sospesa anche qualora l'operatore economico abbia in corso un procedimento giudiziale con la Stazione Appaltante, fino alla definizione della controversia;

10.4. Negli altri casi, la sospensione dall'albo avviene per un periodo ritenuto opportuno dalla Stazione Appaltante;

10.5. Essa comporterà l'eliminazione da tutte le sezioni dell'Albo e per tutte le categorie merceologiche per le quali l'operatore economico era stato iscritto;

10.6. La cancellazione potrà essere disposta anche su richiesta dell'operatore economico e varrà fino alla presentazione di una nuova richiesta di iscrizione, in assenza di variazioni sostanziali dell'attività.

11. Attestazione dei requisiti

11.1. Gli operatori economici interessati, ai fini dell'iscrizione, devono dichiarare il possesso dei requisiti di cui all'art. 7 del presente atto.

11.2. Il possesso di tali requisiti, può essere attestato anche mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, secondo le previsioni delle vigenti disposizioni in materia di documentazione amministrativa (DPR n.445/2000).

11.3. Il possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria lavori è sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti.

11.4 L'amministrazione procederà ad effettuare le opportune verifiche, sia a campione, in sede di iscrizione all'albo, sia, successivamente, in sede di espletamento delle singole procedure di affidamento, ovvero dopo l'avvenuta aggiudicazione.

12. Tracciabilità dei flussi finanziari

12.1. In caso di affidamento, gli operatori economici iscritti all'Albo devono rispettare quanto disposto dall'art. 3 della legge n. 136/2010 riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari scaturenti dall'esecuzione dei contratti.

13. Trattamento dei dati personali

13.1. In aderenza alla vigente normativa in materia di affidamenti ad evidenza pubblica, il trattamento dei dati è informato ai principi recati dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).

13.2. Titolare del trattamento è il Consiglio regionale della Calabria, sede legale in Reggio Calabria, in Via Cardinale Portanova snc; indirizzo pec: consiglioregionale@pec.consrc.it.

13.3 Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail: rpdc@consrc.it.

14. Trasparenza

14.1. L'Albo, il disciplinare e l'elenco delle categorie merceologiche sono pubblici e sono accessibili dal portale dell'ente al seguente indirizzo:
<https://www.consiglioregionale.calabria.it/portale/Cittadino/Bandi/Bandi>.

14.2. Il presente atto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente.

15. Norma finale

15. Le disposizioni del Disciplinare, per quanto non espressamente previsto, si uniformano alle disposizioni del Codice degli appalti vigente e a qualsiasi ulteriore normativa, di natura statale, comunitaria o regionale, esistente, o che dovesse successivamente intervenire sulla materia.